

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO DELLA PESCA DILETTANTISTICA NEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME VERSILIA. ISTITUZIONE DI UNA ZONA A
REGOLAMENTO SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 25/84
(approvato con delibera C.P. 22 del 31.01.2001)

INDICE

[Articolo 1](#): finalità ed Ente Gestore

[Articolo 2](#): delimitazione

[Articolo 3](#): accessi

[Articolo 4](#): tesserino di accesso

[Articolo 5](#): articolazione delle zone

[Articolo 6](#): sanzioni

[Articolo 7](#): norme transitorie

Nota:

La cartografia allegata a tale atto può essere consultata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia (tel. 0583-417486/487) utilizzando il diritto di accesso.

ZONA A REGOLAMENO SPECIFICO “ALTA VERSILIA”
REGOLAMENTO

Articolo 1: finalità ed Ente Gestore

“La zona a Regolamento Specifico Alta Versilia” (d’ora in poi ZRS Alta Versilia) istituita ai sensi dell’art. 15 della L.R. n° 25 del 24 aprile 1984 intende coniugare i valori del rispetto dell’ecosistema delle acque e della ittiofauna che in esse vive con l’attività di pesca sportiva.

All’interno della “ZRS Alta Versilia” l’attività di pesca e soprattutto il prelievo di fauna ittica in ogni caso deve essere compatibile con le risorse ambientali presenti nel bacino dei torrenti Serra e Vezza; le norme del presente regolamento intendono contribuire a preservare le risorse ittiche regolamentando l’esercizio della pesca sportiva con norme più restrittive rispetto a quelle previste dalla Legge Regionale n° 25 del 24/04/1984 sia per rendere effettivamente compatibile attività di pesca e capacità biogenica dei corsi d’acqua summenzionati sia allo scopo di educare il pescatore-fruitori ai valori più genuini della sua attività.

In tale prospettiva è particolarmente favorito l’accesso alla “ZRS Alta Versilia” per tecniche e pescatori per i quali il prelievo di fauna ittica non rappresenti l’unica finalizzazione della attività di pesca.

La Comunità Montana dell’Alta Versilia è individuata quale Ente Gestore della ZRS Alta Versilia ai sensi dell’art. 15 comma 2 della Legge Regionale n° 25 del 24.04.1984.

Articolo 2: delimitazione

La ZRS Alta Versilia ricade per intero nei limiti territoriali dei comuni di Seravezza e Stazzema ed è così delimitata:

Fiume Serra:

| <i>Limite superiore o “a monte”</i> | <i>Limite inferiore o “a valle”</i> |
|--|---|
| Presca detta “degli Antonelli” in Loc. Desiata del Comune di Seravezza | Confluenza con il Fiume Vezza in loc. “Puntone” del Comune di Seravezza |

Fiume Vezza:

| <i>Limite superiore o “a monte”</i> | <i>Limite inferiore o “a valle”</i> |
|---|---|
| Confluenza dei torrenti Cardoso e Mulina in Loc. Pontestazzemese (Stazzema) | Confluenza con il Fiume Serra in loc. “Puntone” del Comune di Seravezza |

Torrente Mulina:

| <i>Limite superiore o “a monte”</i> | <i>Limite inferiore o “a valle”</i> |
|--|--|
| Confluenza Canale della Radice detto anche di Pomeziana con Fosso di Picignana in Loc. Culerchia della fraz. Molina del comune di Stazzema | Confluenza con il Fiume Vezza in loc: Pontestazzemese (Stazzema) |

Fiume Versilia:

| <i>Limite superiore o “a monte”</i> | <i>Limite inferiore o “a valle”</i> |
|--|---|
| Dalla confluenza dei fiumi Serra e Vezza in loc. Puntone del Comune di Seravezza | Loc. “Ponte di Ferro” del comune di Seravezza |

All’interno della delimitazione di cui sopra sono comunque presenti alcune zone di protezione debitamente tabellate ed istituite ai sensi dell’art. 13 della L.R. 25/84 in cui l’esercizio della pesca resta comunque precluso.

La ZRS Alta Versilia è opportunatamente delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 14 della L.R. n° 25 del 24/04/1984 e riportanti la seguente dicitura:

“Area Regolamento Specifico “Alta Versilia” Pesca consentita ai soli autorizzati”

In aggiunta ad esse nel tratto classificato come “zona senza prelievo” di cui al successivo art. 5 lett. A) sono presenti tabelle segnaletiche dove è indicato il logo che identifica in genere tali zone e rappresentato da un pesce tra due mani contornato da due frecce che disegnano una elisse.

Articolo 3: Accessi

L'accesso alla ZRS Alta Versilia non è subordinato al pagamento di una quota di partecipazione.

Al fine di consentire un controllo degli accessi e l'effettivo rispetto di quanto previsto nel precedente art. 1) coloro che intendano esercitare l'attività di pesca all'interno della “ZRS Alta Versilia” devono munirsi di un apposito tesserino di accesso. Il possesso del tesserino e l'indicazione sullo stesso della giornata di pesca nonché delle catture trattenute effettuato a mezzo di penna indelebile è condizione necessaria per esercitare l'attività di pesca all'interno delle acque ricadenti nei limiti della “ZRS Alta Versilia” costituendo il titolo autorizzativo unitamente al possesso della licenza di pesca in corso di validità per l'accesso alla zona.

I periodi di accesso alla “ZRS Alta Versilia” sono gli stessi previsti per la rispettiva classificazione delle acque dalla L.R. 25/84 così come individuata dal Regolamento Regionale n° 36/86 e sono così distribuiti:

Acque a salmonidi accesso consentito da un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di febbraio ad un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre con i limiti orari di cui all'art. 19 della L.R. 25/84.

Acque a ciprinidi accesso consentito tutti i giorni dell'anno con i limiti orari di cui all'art. 19 della L.R. 25/84.

E' escluso in ogni tempo ed orario l'accesso in attività di pesca alle zone di protezione istituite nel bacino dei torrenti Serra e Vezza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25/84 ed opportunatamente tabellate.

Articolo 4: Tesserino di accesso

Il tesserino di accesso alla di cui al precedente art. 3) è rilasciato previa esibizione della licenza di pesca in corso di validità oltrechè dall'Ente Gestore ovvero dalla Comunità Montana dell'Alta Versilia, anche dalla Provincia, dai comuni di Seravezza e Stazzema, nonché da una serie di pubblici esercizi i cui nominativi saranno oggetto di opportuna divulgazione.

Il tesserino personale e non cedibile deve essere conservato con cura ed ha la validità di un anno solare. Prima di iniziare l'attività di pesca i soggetti che accedono alle acque facente parti della ZRS “Alta Versilia” debbono provvedere ad annotare la giornata di pesca a mezzo di penna indelebile sul tesserino medesimo.

In caso di catture di salmonidi nella zona a prelievo controllato di cui al successivo art. 5 qualora si intenda trattenere il capo lo si deve immediatamente annotare sempre a mezzo di penna indelebile negli spazi appositi previsti sul tesserino.

I nominativi di coloro che sono entrati in possesso del tesserino di accesso sono annotati dai soggetti pubblici e privati incaricati della distribuzione su apposita scheda da consegnarsi periodicamente alla Comunità Montana dell'Alta Versilia che provvede alle verifiche relative ad eventuali doppie iscrizioni alla ZRS “Alta Versilia”.

Qualora un soggetto abbia terminato gli spazi ove effettuare le annotazioni delle giornate di pesca prima del termine dell'anno solare può richiedere all'Ente Gestore ovvero la Comunità Montana dell'Alta Versilia il rilascio di un nuovo tesserino previa riconsegna di quello in suo possesso.

Eventuali duplicati in caso di smarrimento o sottrazione possono essere rilasciati solo dietro presentazione di una istanza scritta all'Ente Gestore in cui si attestino i motivi per i quali il duplicato viene richiesto. I nominativi dei soggetti in possesso del duplicato del tesserino di accesso vengono trasmessi dalla Comunità Montana Alta Versilia alla Provincia ed ai Comuni di Seravezza e Stazzema per essere messi a disposizione del personale addetto ai controlli. In occasione del rilascio del tesserino per il nuovo anno solare i pescatori che ne sono entrati in possesso debbono provvedere alla riconsegna del tesserino relativo all'anno precedente alla Provincia, alla Comunità Montana dell'Alta Versilia, ai comuni di Seravezza e Stazzema nonché ai pubblici esercizi incaricati della distribuzione che provvederanno alla loro elaborazione a fini statistici e per la quantificazione del prelievo a cui sono soggetti i corsi d'acqua ricadenti nel perimetro della “Z.R.S. Alta Versilia”.

Non si può dar luogo al rilascio di un nuovo tesserino ai soggetti che pur non avendo provveduto a denunciarne lo smarrimento o la sottrazione non siano in grado di riconsegnare il tesserino relativo alla stagione precedente e pertanto essi non potranno esercitare la pesca per il periodo di un anno all'interno della “Z.R.S. Alta Versilia”

Articolo 5: Articolazione delle zone

La ZRS Alta Versilia è articolata in 2 diverse zone:

A) La zona di pesca senza prelievo (conosciuta con il termine inglese “no-Kill”) dove la pesca è consentita solo con ami privi di ardiglione e/o con artificiali muniti di unico amo. In tale zona non è consentito trattenere nessuna specie

ittica e i capi catturati debbono essere immediatamente rimessi in acqua procedendo alla slamatura laddove è possibile nell'acqua stessa e agendo comunque con mano bagnata provvedendo a recidere la lenza laddove l'operazione possa risultare dannosa per il pesce. Non è consentito accedere a detta zona detenendo fauna ittica a qualunque specie appartenente e catturata altrove. Detta zona è individuata con i seguenti limiti:

Fiume Vezza

| Limite superiore o "a monte" | Limite inferiore o "a valle" |
|---|---|
| Dal Ponte detto "della Scolina" (Seravezza) | Confluenza con il Fiume Serra in loc. "Puntone" del Comune di Seravezza |

Fiume Versilia

| Limite superiore o "a monte" | Limite inferiore o "a valle" |
|--|---|
| Confluenza dei fiumi Serra e Vezza in loc. "Puntone" del Comune di Seravezza | Loc. "Ponte di Ferro" del comune di Seravezza |

B) La zona di prelievo controllato dove è consentito prelevare per ogni giornata di pesca no più di 5 capi di salmonidi di misura non inferiore a cm. 25. I capi trattenuti debbono essere immediatamente annotati sul tesserino di cui al precedente art. 4 in corrispondenza della data della battuta di pesca. I capi trattenuti devono essere immediatamente soppressi onde a evitare agli stessi inutili sofferenze. Al raggiungimento della quota massima prelevabile pari a 5 capi l'attività di pesca deve cessare immediatamente. I capi di misura inferiore al consentito o quelli che non si ritiene di trattenere ed annotare sul tesserino debbono essere immediatamente rimessi in acqua procedendo alla slamatura con mano bagnata e recidendo la lenza laddove l'operazione di slamatura stessa possa risultare dannosa per il pesce. E' comunque fatto divieto di accedere alla zona di prelievo controllato con esemplari di salmonidi catturati altrove. Per ciò che riguarda gli attrezzi consentiti e gli specifici divieti di uso e detenzione di determinate esche vale quanto stabilito dal primo comma dell'art. 19 della L.R. 25/84 per le acque classificate a salmonidi. Fatte salve le zone di protezione di cui al precedente capoverso A) e quella in cui è consentita la pesca senza prelievo di cui al precedente capoverso B) *tutte le restanti acque comprese nei limiti della ZRS Alta Versilia sono classificate come Zone a prelievo controllato e soggette alla disciplina del presente capoverso B).*

Articolo 6: Sanzioni

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui al primo comma dell'art. 25 della L.R. 25/84 nonché i soggetti in possesso della qualifica di "Guardia ambientale volontaria" ai sensi della normativa vigente nella Regione Toscana.

Al fine di garantire una efficace azione di sorveglianza sul rispetto della regolamentazione stabilita con il presente disciplinare saranno disposte particolari forme di coordinamento tra i vari soggetti di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 27 della Legge Regionale n° 25 del 24/04/1984.

In particolare:

- a) la mancanza in esercizio di pesca del tesserino di accesso alla "Z.R.S. Alta Versilia" a qualunque motivo imputabile comporta oltre all'immediata cessazione della attività di pesca l'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 lett. c) della L.R. 25/84.
- b) l'omessa annotazione dei capi trattenuti sul tesserino comporta oltre all'immediata cessazione della attività di pesca l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 lett. h) della L.R. 25/84.
- c) la detenzione a qualunque titolo di capi appartenenti alla fauna ittica all'interno della "zona di pesca senza prelievo" comporta per ciascuno di essi l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 lett. c) della L.R. 25/84.
- d) il proseguimento della attività di pesca dopo aver provveduto ad indicare il quinto capo di salmonide sul tesserino comporta oltre alla immediata cessazione della attività di pesca l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 lett. h) della L.R. 25/84.
- e) alla detenzione di salmonidi in numero superiore a 5 o di misura inferiore a cm. 25 si applicano per ciascuno di essi le sanzioni previste dall'art. 27 lett. h) della L.R. 25/84.
- f) I soggetti che da eventuali verifiche effettuate risultino in possesso contemporaneo a qualunque titolo di più di 1 tesserino di accesso sono automaticamente esclusi dall'Ente Gestore dall'accesso alla "Z.R.S. Alta Versilia" per l'anno solare in corso.

- g) In caso di violazioni diverse da quelle espresse si applicano le rispettive sanzioni previste dall'art. 27 della L.R. 25/84.

Articolo 7: Norme transitorie

Per il primo anno solare di applicazione del presente Regolamento la mancanza del tesserino di cui al precedente art. 3) comporta il solo allontanamento dalla attività di pesca del soggetto che ne era sprovvisto all'atto del controllo senza l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal precedente art. 6); tale disposizione non si applica alla omessa annotazione della giornata di pesca o alla omissione parziale o totale del deposito sul tesserino dei capi catturati; il tesserino di accesso alla "ZRS Alta Versilia" per il primo anno di applicazione del presente Regolamento è conforme al modello allegato (Allegato Uno).

E' comunque facoltà dell'Ente Gestore qualora si ravvisi la necessità di apportare allo stesso modifiche grafiche o contenutistiche di provvedervi dandone previa notizia alla Amministrazione Provinciale di Lucca al fine di verificarne la conformità sostanziale al presente Regolamento.

Al presente Regolamento deve essere data massima pubblicità anche per estratto e copia del suo articolato o suo estratto deve essere fornita in occasione della consegna del tesserino di accesso.

A tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di cui alla L.R. n° 25 del 24/04/1984.